

Dispositivo

- 1) L'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che una superficie agricola costituita da zone di sicurezza situate, in un aeroporto, intorno alle piste di atterraggio, alle vie di rullaggio e alle piste di arresto, che sono sottoposte a regole e restrizioni particolari, costituisce una superficie ammissibile all'aiuto di cui trattasi, a condizione, da un lato, che l'agricoltore che sfrutta detta superficie disponga di un'autonomia sufficiente nell'utilizzazione della medesima, ai fini dell'esercizio della sua attività agricola, e, dall'altro, che egli sia in grado di svolgere tale attività sulla predetta superficie, nonostante le restrizioni derivanti dall'esercizio di un'attività non agricola sulla stessa superficie.
- 2) L'articolo 137 del regolamento n. 73/2009 deve essere interpretato nel senso che un agricoltore, che è stato informato anteriormente al 1° gennaio 2010 che gli sono stati indebitamente assegnati diritti all'aiuto, non può fondatamente invocare tale articolo al fine di ottenere una regolarizzazione di siffatti diritti.

L'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, deve essere interpretato nel senso che si deve considerare che un agricoltore avrebbe potuto ragionevolmente rilevare l'inammissibilità all'aiuto di cui trattasi di superfici per la cui utilizzazione, ai fini dell'esercizio della sua attività agricola, egli non dispone di alcun margine di manovra e/o sulle quali non è in condizione di svolgere tale attività, a causa delle restrizioni derivanti dall'esercizio di un'attività non agricola sulle stesse superfici. Al fine di valutare se l'errore commesso potesse essere ragionevolmente rilevato da tale agricoltore, occorre collocarsi al momento del pagamento dell'aiuto. La valutazione a norma dell'articolo 73, paragrafo 4, del predetto regolamento n. 796/2004 deve effettuarsi separatamente per ogni anno considerato.

L'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento n. 796/2004, come modificato dal regolamento n. 2184/2005, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, va ravvisata la buona fede di un agricoltore qualora questi fosse sinceramente convinto che le superfici interessate fossero ammissibili all'aiuto. La valutazione della buona fede di tale agricoltore, a norma dell'articolo 73, paragrafo 5, del predetto regolamento n. 796/2004, deve essere effettuata separatamente per ogni anno considerato e tale buona fede deve perdurare fino alla fine del quarto anno successivo alla data del pagamento dell'aiuto.

(¹) GU C 85 del 22.3.2014.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2015 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-63/14) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno — Obbligo di recupero — Impossibilità assoluta — Compensazioni per un servizio complementare al servizio di base)

(2015/C 294/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: B. Stromsky, agente)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam e J. Bousin, agenti)

Dispositivo

- 1) *Non avendo adottato, entro i termini previsti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNM) SA gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato interno dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2013/435/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation, non avendo annullato, nei termini previsti, tutti i versamenti degli aiuti di cui a tale articolo 2, paragrafo 1, e non avendo informato la Commissione europea, entro il termine previsto, dei provvedimenti adottati per conformarsi a tale decisione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli da 3 a 5 di detta decisione.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 135 del 5.5.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 luglio 2015 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-87/14) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Organizzazione dell'orario di lavoro dei medici in formazione)

(2015/C 294/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e J. Enegren, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, E. Mc Phillips, A. Joyce e B. Counihan, agenti, assistiti da D. Fennelly, barrister)

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 102 del 7.4.2014.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Maramureș — Romania) — Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei/ Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

(Causa C-144/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 273 e 287 — Obbligo di identificazione d'ufficio di un soggetto passivo dell'IVA — Imponibilità dei servizi medico-veterinari — Principio di certezza del diritto — Principio di tutela del legittimo affidamento)

(2015/C 294/09)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Maramureș